



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

N. 9 DEL 31-05-2023

OGGETTO: ADOZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì trentuno del mese di Maggio, alle ore 20:34, presso la sede municipale del Comune di Casa comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
SALIGARI ANNAMARIA	X	
MASA GLORIA	X	
TRAMACCHI FABIO	X	
GIUMELLI VINCENZO	X	
PURATTI SILVANO GIUSEPPE	X	
CLEMENTI PAOLO		X
PINI SAMANTHA		X
CIMETTI PIETRO	X	
GIUDICE GIANLUIGI		X
GIUDICE SARA	X	
GIUDICE VALTER BORTOLO		X

Numero totale **PRESENTI: 7 – ASSENTI: 4**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI.

La signora ANNAMARIA SALIGARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. *“sganciamento TARI”*);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RILEVATO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 marzo 2023;
- con l'articolo 1 comma 775 della L. 197/2022 il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 la medesima scadenza è stata prorogata al 31 maggio 2023;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente *“Tari”* diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve*

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue: *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”;*

PRESO ATTO della scelta dell'Ente Territorialmente Competente che ha ritenuto di usufruire della facoltà concessa da ARERA in merito alla revisione infra-periodo del Piano Finanziario, come rappresentato all'interno dell'istanza di revisione adottata con Delibera di Giunta Comunale n.36 del 25/05/2023;

VISTO il Piano Finanziario “grezzo” trasmesso nel corso dell'anno 2022 dal Gestore S.EC.AM. S.p.A. per la parte di propria competenza e contenente tutti gli elementi previsti dal MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che il Gestore non ha provveduto alla compilazione di un Piano Finanziario “grezzo” rivisto con riferimento all'annualità 2023 e pertanto può considerarsi valido quanto già trasmesso l'anno precedente;

VISTA la Determinazione n. 76 del 19/05/2023 adottata dal Servizio Affari Generali – Entrate Comunali del Comune di Lovero, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

OSSERVATA la relazione di Validazione ns. prot. 1891 del 24/05/2023 adottata dal Segretario Comunale;

VISTA la citata Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 25/05/2023 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Lovero intervenendo sul PEF 2022/2025 già precedentemente adottato da questo Consiglio apportando le variazioni necessarie sulle annualità 2023 e successive;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*“Art. 7.7 - **L’Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**. [...]”*

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 363:

“Art. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

b) con riferimento all’anno 2022 ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.7 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;*

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/DRIF/2021 che all’articolo 2.2 dispone quanto segue: ***“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:***

a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;

b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l’utenza finale.

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all’adozione del Piano Finanziario 2023 come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 25/05/2023, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell’Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall’Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l’importo del Piano finanziario TARI 2023 risulta pari ad € 72.902,00;

TENUTO CONTO che non si rilevano detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021, pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l’anno in corso, si farà riferimento all’importo di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che in ottemperanza all'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 lo scrivente Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali (che sono riportati nell'Allegato C alla presente deliberazione) rispettivamente nella misura del 57% e del 43%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato C alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 "*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2*";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "*Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo*";

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 30 comma 2 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

ACQUISITO il prescritto parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espresso sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali-Entrate Comunali;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco relaziona sull'argomento e illustra per sommi capi i contenuti del documento e le diverse composizioni tariffarie (utenze domestiche e utenze non domestiche). Ricorda altresì le scadenze dei pagamenti delle tariffe.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 7;

Votanti n. 7;

Favorevoli: n. 7;

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0;

DELIBERA

1. di prendere atto della istanza di revisione infra-periodo del PEF 2022/2025 per l'anno 2023 e successivi allegata alla Delibera di Giunta comunale n. 36 del 25/05/2023;
2. di adottare il Piano Economico Finanziario così come stabilito dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 36 del 25/05/2023, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;
3. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2023, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;
4. di approvare l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);
5. di approvare, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) occupanti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,15	49,48
FASCIA B	2	0,17	65,31
FASCIA C	3	0,19	85,10
FASCIA D	4	0,20	108,85
FASCIA E	5	0,21	124,68
FASCIA F	> 5	0,22	148,43

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,25	0,71	0,95
2	Campeggi, distributori carburanti	0,39	1,10	1,49
3	Stabilimenti balneari	0,26	0,78	1,05
4	Esposizioni, autosaloni	0,14	0,42	0,56
5	Alberghi con ristorante	0,64	1,84	2,48
6	Alberghi senza ristorante	0,44	1,26	1,70
7	Case di cura e riposo	0,48	1,38	1,86
8	Uffici e agenzie	0,54	1,56	2,11
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,31	0,92	1,24
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,51	1,47	1,98
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,73	2,09	2,83
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,41	1,27	1,68
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,44	1,27	1,71
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,44	1,15	1,59
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,26	0,76	1,02
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,90	8,41	11,30
17	Bar, caffè, pasticceria	1,76	5,01	6,77
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,97	2,69	3,66
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,06	2,82	3,88
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,35	9,25	13,59
21	Discoteche, night club	0,73	2,13	2,86

6. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:

- **Primo acconto – scadenza 30/09/2023** nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2023;
- **Secondo acconto/saldo – scadenza 10/12/2023** nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2023 e a conguaglio di quanto già versato.

7. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 7;

Votanti n. 7;

Favorevoli: n. 7;

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ANNAMARIA SALIGARI

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA STEFANIA BESSEGHINI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **ADOZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2023**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio AFFARI GENERALI - ENTRATE COMUNALI, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Lovero, 26-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SALIGARI ANNAMARIA

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 9 del 26-05-2023
--



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 9 del 31-05-2023, avente ad oggetto ADOZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO - ANNO 2023, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 01-06-2023 al 16-06-2023 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lovero, 01-06-2023

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
BESSEGHINI STEFANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI LOVERO

Determinazione n. 2/2021/R/Rif ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5 Altri elementi da segnalare	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore S.EC.AM. S.p.A.	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore S.EC.AM. S.p.A.	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Lovero	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Lovero	7
4. Attività di validazione	8
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	9
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	10
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale)	11
5.1.3 Coefficiente C116	12
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	12
5.2.1 Componente previsionale CO116	12
5.2.2 Componente previsionale CQ	13
5.2.3 Componente previsionale COI	13
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	14
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	14
5.4.1 Determinazione del fattore b	14
5.4.2 Determinazione del fattore ω	15
5.5 Conguagli.....	16
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	16
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	18
5.8 Rimodulazione dei conguagli	18
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	18
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	18
5.11 Ulteriori detrazioni	18

1. Premessa

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha disposto all'articolo 27.4:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- *per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Successivamente con Determina 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, la stessa Autorità ha emanato lo schema di relazione di accompagnamento composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i del ciclo integrato dei rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo

dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il

controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021) e validati dal Segretario Comunale con relazione ns. prot. 1891 del 24/05/2023;

- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Segretario Comunale come illustrato nella relazione ns. prot. 1891 del 24.05.2023 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente Piano Finanziario unitario è Lovero.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021 (MTR-2), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2023). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Lovero – Servizio Affari Generali – Entrate Comunali: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti e dello spazzamento delle strade;
- Società S.EC.AM. S.p.A.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando al Servizio Affari Generali – Entrate Comunali il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e dello spazzamento delle strade e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto concerne gli impianti di chiusura del ciclo si rinvia a quanto già trasmesso dal Gestore affidatario dell'attività di trattamento e recupero e trattamento e smaltimento, all'atto della trasmissione del PEF grezzo 2022/2025 nel corso dell'anno 2022, e nello specifico al paragrafo 2.1. "Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti" della relazione di accompagnamento.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza; in particolare, per quanto riguarda il Gestore S.EC.AM. S.p.A. per l'anno 2023 si considera quanto già trasmesso nel corso del 2022;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore S.EC.AM. S.p.A.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si considera quanto già trasmesso dal Gestore all'atto della trasmissione del PEF grezzo 2022/2025 nel corso dell'anno 2022.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore S.EC.AM. S.p.A.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si considera quanto già trasmesso dal Gestore all'atto della trasmissione del PEF grezzo 2022/2025 nel corso dell'anno 2022.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Lovero

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina del Servizio Affari Generali – Entrate Comunali n. 76 del 19/05/2023.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Lovero

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina del Servizio Affari Generali – Entrate Comunali n. 76 del 19/05/2023.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato da Segretario Comunale con relazione prot. 1891 del 24/05/2023.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Tasso di inflazione programmata $rpia$	+1,7%	+1,7%	+1,7%	+1,7%
Coefficiente di recupero di produttività X_a	-0,10%	-0,11%	-0,11%	-0,11%
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	+1%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	+0%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per adeguamento modifiche decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	+0%	+0%	+0%	+0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	+2,60%	+1,59%	+1,59%	+1,59%
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	€ 60.839	€ 62.420	€ 72.902	€ 72.824
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	€ 62.420	€ 72.902	€ 72.824	€ 73.849
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - ΣT_{max}	€ 62.420	€ 63.412	€ 72.824	€ 73.849

Per gli anni successivi al 2023, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, si interverrà eventualmente di anno in anno al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita le entrate tariffarie per ciascuna annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 introduce il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO^{exp}_{116, TV, a}$ e $CO^{exp}_{116, TF, a}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,6% annuo.

Per l'anno 2023 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 363/2021	+ 1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,11 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+ 1,59 %

Per l'anno 2023, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno $a-1$ (2022), pari ad € 62.420

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,59%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2023), pari ad € 72.902.

Dal momento che **non appare verificata** la seguente formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021:

$$72.902 / 62.420 = 1,1679 \leq (1 + 1,59\%) = 1,0159$$

e che si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, si rende necessaria l'adozione di una istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (Allegato 4).

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2021 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 58,66 €/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2021: l'importo è pari a 32,79 €/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato nella misura dello 0,11%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2023 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2023 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2023 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a} , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO_{TV,a}^{116}$ e $CO_{TF,a}^{116}$ riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Occorre altresì considerare che il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso di mancata valorizzazione massima degli altri parametri visti sopra.

Si consideri infatti che il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'8,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 1,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 8,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente C116 è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga quindi alla valorizzazione massima, che resta fissata all'8,6%.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO_{116} si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla nuova classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a

0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

In considerazione di quanto previsto nel Contratto di servizio vigente, con Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 24/02/2022, lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Lovero sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Lo scrivente ETC conferma quanto proposto dal Gestore S.EC.AM. S.p.A. all'interno del Piano finanziario grezzo in relazione alla valorizzazione della componente CQ_{tv} connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dal TQRIF per un importo pari ad € 1.351.

Come previsto dal MTR-2 nell'anno a+2 (2025), il Gestore S.EC.AM. S.p.A per il quale si valorizza la componente previsionale procederà alla rendicontazione a consuntivo dell'importo effettivamente sostenuto nell'annualità 2023 e procederà al recupero all'interno del Piano finanziario 2025 (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ stimata e approvata dallo scrivente ETC per l'anno in corso e l'onere effettivamente sostenuto e rendicontato.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{,a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{,a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{,a}^{exp}$ e $COITF_{,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;

- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Lovero non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2 di ARERA, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di *sharing* dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a .

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

b_a è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Lovero l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di 0,6 premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore $b(1+\omega)$: è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{Sc} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $[-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range $[-0,15 / 0]$ in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range $[-0,3 / -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) → ω sarà pari a 0,1

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,1)$;

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente → ω assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,4)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,2)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,3)$;

Con riferimento al Comune di Lovero ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ non soddisfacente,

e

$\gamma_{2,a}$ soddisfacente

si individua, per il parametro ω , il valore di 0,3 da inserire nella formula $b(1+\omega)$ per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	$0,3 < 0,6$	0,6
ω	$0,1 < 0,4$	0,3
$b(1+\omega)$	$0,33 < 0,84$	0,78

5.5 Conguagli

L'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei risultati riscontrabili dai Piani Finanziari precedenti, non individua la necessità di procedere alla valorizzazione di alcuna quota di conguaglio all'interno del PEF 2022-2025.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, presenti nel PEF 2022/2025 così come rivisto per l'anno 2023 e successivi non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 2. Tuttavia è bene evidenziare che questa affermazione è

sostenibile proprio in relazione alla facoltà, esercitata da questo Ente Territorialmente Competente, di provvedere ad una revisione infra periodo del PEF già predisposto lo scorso anno. Con la presente versione modificata si conferma il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

SECAM S.p.a., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.21
A) Valore della produzione	€ 58.321.785
B) Costi della produzione	€ 58.386.184
21) Risultato di esercizio	-€ 2.044.840
Totale Attivo patrimoniale	€ 117.050.548
A) Patrimonio Netto	€ 15.608.916
D) Debiti	€ 89.643.264
D4) Debiti verso banche	€ 66.037.219
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	13%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	77%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	56%

Dai dati sopra riportati, emergono una situazione economica (risultato negativo di esercizio) e patrimoniale (incidenza del debito verso banche) che presentano profili di criticità, ancorché occorra considerare che i suddetti valori fanno riferimento all'insieme dei servizi svolti dalla società, che non afferiscono al solo ambito rifiuti.

A fronte della situazione sopra rappresentata, Secam ha dapprima ipotizzato, con comunicazione del 17/01/2023, un incremento del 6% rispetto al valore di PEF grezzo indicato per l'anno 2022 al fine di coordinarlo con il Piano industriale 22-26 approvato in data 03/11/2022, riservandosi tuttavia di verificare l'equilibrio economico finanziario della gestione prima di procedere in tal senso; successivamente, in data 10/02/2023, ha comunicato di allineare la fatturazione del servizio per l'anno in corso al valore del PEF grezzo 2023, scelta che consente di presupporre la capacità di conseguire, con tale importo, l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Il Comune di Lovero, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif, di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2. A tal proposito ritiene di operare una detrazione dei costi in relazione a quanto rappresentato dal Gestore Comune all'interno del PEF grezzo: tale scelta si rende necessaria al fine di equilibrare l'impatto tariffario rispetto all'effettivo fabbisogno di entrata funzionale alla copertura dei costi, anche in considerazione del fatto che la mancata ammissione di tali costi all'interno del PEF non pregiudica l'equilibrio economico finanziario della Gestione, che viene comunque mantenuto e garantito. Per tale motivazione si ritiene di abbattere i costi complessivi esposti dal Gestore Comune per un importo pari ad € 11.022,00.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Lovero, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Lovero, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 per le motivazioni esposte all'interno dell'istanza di superamento di cui all'Allegato 4.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Lovero al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente.

Per il Comune di Lovero non risulta valorizzata alcuna voce relativa alle detrazioni previste dal comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari al totale del Piano finanziario TARI 2023 di € 72.902.



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

ALLEGATO C

1. Ripartizione copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie (utenze domestiche e non domestiche) deve avvenire secondo "criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche (che si analizzerà più avanti). Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso il criterio della produzione ponderata di rifiuti delle due macrocategorie:

La superficie a ruolo (in mq)

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale
La superficie di rifiuti a ruolo (in mq)	64.847,00	71%	26.609,00	29%	91.456,00
La produzione di rifiuti (in kg) – misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)	147.912,00	57%	110.778,00	43%	258.690,00

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione, che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla produzione dei rifiuti che risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente;
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla superficie tassabile, dal momento che lo stesso non fornisce la dimensione circa l'utilizzo effettivo del servizio.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2021:

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 57%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 43%



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

2. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1a - Coefficienti K_a per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti				
Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>K_a Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare</i>		
		Nord	Centro	Sud
FASCIA A	1	0,84	0,82	0,75
FASCIA B	2	0,98	0,92	0,88
FASCIA C	3	1,08	1,03	1,00
FASCIA D	4	1,16	1,10	1,08
FASCIA E	5	1,24	1,17	1,11
FASCIA F	6 o più	1,30	1,21	1,10

Tabella 2 - Coefficienti K_b per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>K_b Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare</i>			
		minimo	massimo	medio	Adottato 2023
FASCIA A	1	0,60	1,00	0,80	1,00
FASCIA B	2	1,40	1,80	1,60	1,65
FASCIA C	3	1,80	2,30	2,05	2,15
FASCIA D	4	2,20	3,00	2,60	2,75
FASCIA E	5	2,90	3,60	3,25	3,15
FASCIA F	6 o più	3,40	4,10	3,75	3,40



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

Tabella 3a – Coefficienti Kc per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione			
		Nord			Adottato 2023
		min	max	medio	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,74	0,80
3	Aree scoperte, depositi edili	0,38	0,63	0,51	0,55
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,37	0,30
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,86	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,98	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,07	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,57	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99	1,05
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,72	1,04	0,88	0,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	0,92
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	6,13	6,00
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	4,96	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07	2,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	2,20
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44	8,25	9,00
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,34	1,52



COMUNE DI LOVERO

Provincia di Sondrio

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti Kd

Categoria	Attività per comuni < 5.000 abitanti	Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno			
		Nord			
		min	max	medio	Adottato 2023
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	3,40	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55	6,03	6,55
3	Aree scoperte, depositi edili	3,11	5,20	4,16	4,65
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	3,03	2,50
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	9,86	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,02	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,01	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	8,76	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,64	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12	8,12	8,75
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	10,63	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	5,90	8,50	7,20	7,55
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	8,52	7,55
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,5	7,50	5,50	6,85
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	6,71	4,50
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	50,28	50,00
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	40,65	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,90	16,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	17,00	16,75
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	67,66	55,00
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	11,07	12,67